

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 30 settembre 2024, n. 505

[ID VIP 10728] - Parco eolico, costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria paria a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 100,8 MW, ubicati in area agricola nei territori comunali di Taranto (TA), Lizzano (TA) e Pulsano (TA), incluse le opere di connessione alla RTN e un sistema di accumulo di 30 MW, che interessano anche i Comuni di Torricella (TA), Carosino (TA), Monteparano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SANTA CHIARA ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 24932 del 09.02.2024, acquisita in pari data al prot. n. 72525 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 95393 del 22.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 124442 del 11.03.2024, con la quale il Comune di Lizzano ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 266250 del 04.06.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10728, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico, costituito da 14 aerogeneratori, di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 100,8 MW, ubicati in un'area agricola nei territori di Taranto (TA), Lizzano (TA) e Pulsano (TA), incluse le opere di connessione alla RTN e un sistema di accumulo di 30 MW, che interessano anche i Comuni di Torricella (TA), Carosino (TA), Monteparano (TA), Fragagnano (TA) e Sava (TA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SANTA CHIARA ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 10728.pdf - 2e7edac45d5b1c6e32c7b6ed68503c811c794266eb8dc57aef56cd6bf8de628e

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10728

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 100,8 MW
Ubicazione: Taranto (Ta), Lizzano (Ta), Pulsano (Ta)
Proponente: Santa Chiara Energia S.r.l.

IDONEITÀ DELL'AREA

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area ricadente nei territori di Taranto, Lizzano e Pulsano (fig.1).



Figura 1: ubicazione aerogeneratori in area vasta

Il progetto prevede l'installazione di n.14 aerogeneratori, uno in agro di Pulsano, otto in territorio di Taranto e cinque in agro di Lizzano. Di seguito si riporta tabella identificativa di ogni wtg così come riportata nella Relazione descrittiva di progetto.

WTG	COORDINATE UTM-WGS84	
	EST	NORD
PL01	702.107,56	4.471.660,32
TA01	703.500,02	4.470.974,71
TA02	703.709,94	4.470.174,62
TA03	704.201,33	4.469.841,13
TA04	704.024,72	4.469.337,34

WTG	COORDINATE UTM-WGS84	
	EST	NORD
TA05	705.105,57	4.470.195,08
TA06	705.366,87	4.469.653,47
TA07	706.054,43	4.469.163,41
TA08	706.458,14	4.470.160,43
LZ01	707.207,97	4.469.148,33
LZ02	708.447,54	4.468.500,69
LZ03	709.037,57	4.469.204,82
LZ04	709.337,15	4.468.771,49
LZ05	709.665,99	4.468.174,38

Con riferimento alla localizzazione delle opere di connessione, il progetto prevede la connessione del parco eolico su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra – esce alla linea a 380 kV “Erchie – Taranto N2”, ubicata in comune di Taranto (TA). Nel medesimo comune è prevista la realizzazione della sottostazione utente di trasformazione e connessione alla Rete di Nazionale (SSE) 150/30 kV.

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto non rientra nelle casistiche di cui all’art. 20, co.8 D.Lgs. n. 199/2021, in quanto:

- [Lett.b\)](#) – L’area di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- [Lett. c\)](#) – L’area di intervento **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- [Lett.c bis\)](#) – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- [Lett.c bis 1\)](#) – Il sito designato per il progetto **non** si trova all’interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell’allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
- [Lett. c ter\)](#) – Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- [Lett. c quater\)](#) - L’area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art.136 e del D.lgs. n. 152/2006 (3000 m per impianti eolici – vedasi anche elaborato di progetto ES.9.2 – fig.1).




Figura 2: area buffer 3000 m (da elaborato di progetto)

Data l'estensione dell'area di progetto si ritiene di non inserire ortofoto stralcio estratta dal webgis del PPTR in quanto risulterebbe scarsamente significativa e leggibile.

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come *idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. La verifica è stata condotta utilizzando il webgis FER DGR 2122 e le tavole progettuali di inserimento su ortofoto delle opere (EG3_2_1, EG3_2_2, EG3_2_3). Data l'estensione dell'area si ritiene di non inserire ortofoto stralcio estratta dal webgis succitato in quanto risulterebbe scarsamente significativa e leggibile.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** di alcuni requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

Punto 16.1

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) Il Proponente ha documentato l'adozione di criteri progettuali mirati a minimizzare il consumo di suolo. La decisione sul modello di aerogeneratore da utilizzare nel progetto si basa su una valutazione tecnologica influenzata dalle caratteristiche delle turbine disponibili in commercio al momento dell'acquisto.
- d) il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

- e) i progettisti dichiarano che l'intervento potrebbe comportare una lieve interferenza sulla produzione di colture di pregio su di un'area di ha 0.10 (area di cantiere wtg LZ05 – pag. 32 elaborato ES.11.2). L'impianto risulta debolmente interferente con il paesaggio rurale, considerata la prevista demolizione di alcuni tratti di muretti a secco da ricostruire, definiti dai progettisti in cattivo stato di conservazione (elaborato ES.11.3);
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **assente** il coinvolgimento documentato e realizzato dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Punto 16.2

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Impatto sul paesaggio

La documentazione progettuale, per ciò che attiene la valutazione dell'impatto visivo, risulta conforme rispetto a quella prevista al paragrafo 3 dell'All.4 del D.M. 10-9-2010.

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto (misure di mitigazione), le linee guida prescrivono:

- *Interramento dei cavidotti;*
Il progetto soddisfa il requisito.
- *Nuova viabilità non pavimentata con bitume*
Il progetto soddisfa il requisito
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);* non vi sono altri parchi eolici limitrofi
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il progetto non soddisfa il requisito.
- *Valutazione distanze degli aerogeneratori da punti panoramici o da luoghi alta frequentazione.*
Il progetto soddisfa il requisito. La distanza minima tra gli aerogeneratori di progetto è superiore a 3d (516 m) per le macchine sulla stessa fila. La distanza tra wtg su file diverse è superiore a 5d (860 m).

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La documentazione progettuale, per ciò che attiene la valutazione dell'impatto su flora fauna ed ecosistemi, risulta conforme rispetto a quella prevista al paragrafo 4 dell'All.4 del D.M. 10-9-2010.

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida prescrivono:

- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il progetto prevede solo parzialmente l'utilizzo di strade e viabilità esistenti. Le strade di nuova realizzazione, da utilizzare sia in fase di cantiere che di esercizio, occuperanno una superficie di mq 21.000.
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il progetto soddisfa il requisito (Relazione tecnica).
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*

Il progetto soddisfa il requisito.

Le operazioni di ripristino consisteranno in:

- Rimozione del terreno di riporto o eventuale rinterro, fino al ripristino della geomorfologia preesistente;
- Finitura con uno strato superficiale di terreno vegetale;
- Preparazione del terreno per l'attecchimento.

In fase di esercizio la dimensione delle piazzole antistanti le torri sarà ridotta esclusivamente a circa 1500 mq, eliminando le superfici utilizzate per stoccaggio materiali ed elemento delle torri, e montaggio/sollevamento gru tralicciata. Gli allargamenti stradali realizzati per il passaggio dei mezzi pesanti verranno eliminati e sarà ripristinato lo stato dei luoghi ante operam.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida prescrivono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori di grosse dimensioni, a bassa velocità di rotazione (Relazione tecnica).
- *Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*

I cavidotti MT di collegamento tra aerogeneratori e dagli aerogeneratori alla sottostazione saranno tutti interrati ed avranno uno sviluppo lineare complessivo di 41 km circa. Il percorso del cavidotto sarà su strade non asfaltate esistenti o di nuova realizzazione, in parte su strade asfaltate ed in parte su terreni agricoli. La profondità di interramento sarà 1,5-2,30 m in funzione delle sezioni tipo di posa.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – interferenza con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida prescrivono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.*

Nell'elaborato ES_8_1 il proponente individua ricettori sensibili di tipo residenziale in un intorno di 500 presenti solo per le wtg TA05 e LZ03.



Figura 3: ricettori sensibili (elaborato progettuale)

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.*

Il proponente ha prodotto Tavole di inquadramento su IGM e CTR dalle quale si deduce che il requisito è soddisfatto.

Rischio incidenti

Dalla documentazione condivisa, si evince che il proponente ha prodotto documentazione specifica "Gittata massima elementi rotanti per rottura accidentale" per la verifica ai sensi del D.M. 10-9-2010 Allegato 4, punto 7.1 - "Analisi dei possibili incidenti".

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida prescrivono che:

la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Dal succitato elaborato si evince:

- H altezza mozzo = 150 m
- Lunghezza pala = 86 m
- $n = 12.1$ giri/ min è la velocità di rotazione massima

Dunque, gli aerogeneratori devono rispettare la distanza minima di **236 m** (175m + 86m) dalle strade provinciali, regionali e nazionali.

Nell'elaborato viene calcolata una gittata massimo pari a m 259 dall'asse della torre. Non vengono indicate le distanze rispetto alla viabilità circostante, mentre viene prodotta una cartografia della gittata massima rispetto ai ricettori (abitazioni).




Figura 4: gittata massima in caso di rottura e ricettori (elaborato progettuale)

Punto 16.4:

È stato condotto uno studio del paesaggio agrario (con specifico elaborato) ed uno studio pedo-agronomico con analisi specifica dei siti di installazione di ciascun aerogeneratore.

Dai risultati emerge che tutti gli aerogeneratori saranno situati in aree di seminativi semplici non irrigue. Il progetto, sulla base dei contenuti progettuali specialistici, non compromette e non

interferisce con le colture di pregio esistenti in zona, fatta eccezione per l'area di cantiere della LZ05 che occupa per circa 1000 mq un vigneto per il quale è previsto l'espianto e il reimpianto.

Punto 16.5:

Tra gli elaborati di progetto si evidenzia la tavola Amb.3 inerente "Interventi di compensazione e valorizzazione".

CONCLUSIONI

L'impianto eolico in esame si caratterizza come segue:

- L'area di impianto **non rientra nelle casistiche di idoneità** delle aree di cui all'art. 20, co.8 D.Lgs. n. 199/2021.
- L'area di impianto **non ricade tra quelle non idonee** ex R.R. 24/2010
- L'area di impianto non risulta limitrofa ad altri impianti eolici già esistenti (effetto selva).